



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

**OGGETTO:** procedura aperta di rilevanza comunitaria per l'affidamento dei servizi di gestione dell'archivio e di supporto alla gestione del flusso documentale in ingresso al protocollo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – CIG 6976565B8E  
Provvedimento di esclusione

### **IL RUP**

**VISTA** la determina a contrarre n. 28904 del 23.2.2017 con la quale è stato disposto l'espletamento di una procedura aperta di rilevanza comunitaria ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 – comma 2 – del citato decreto legislativo, per l'affidamento dei servizi di gestione dell'archivio e di supporto alla gestione del flusso documentale in ingresso al protocollo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

**VISTO** il bando di gara pubblicato sulla GUUE n. GU/S S41 il 28.2.2017 e sulla GURI n. 24 il 27.2.2017;

**VISTO** il Decreto del Presidente dell'Autorità n. 52931 dell'11.4.2017 di nomina della Commissione di gara;

**VISTO** il verbale di gara n. 2, relativo alle sedute della Commissione del 27, 28 aprile e del 3, 4, 10 e 16 maggio 2017;

**CONSIDERATO** che nel predetto verbale la Commissione di gara, nell'esaminare la documentazione contenuta nella Busta A del concorrente **CELDA Centro Elaborazioni Dati S.r.l.**, ha verificato che il requisito tecnico-professionale relativo all' *“esecuzione nel triennio 2013-2014-2015 di un appalto per servizi di digitalizzazione di depositi archivistici di importo non inferiore di importo 150.000,00 euro presso enti pubblici o privati,”* prescritto dal disciplinare di gara al punto 12.1.3, è oggetto di avvalimento

**CONSIDERATO** che nell'esaminare il contratto di avvalimento la Commissione ha rilevato che: *“con il contratto di avvalimento, l'impresa ausiliaria si obbliga a fornire “i requisiti e i mezzi, prestati in modo determinato e specifico, necessari per tutta la durata dell'appalto, impegnandosi a prestare la propria complessiva solidità finanziaria, il patrimonio esperienziale ed il proprio organico tecnico-organizzativo garantendo affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità”.* L'espressione utilizzata è generica e non contiene alcuna analitica e specifica elencazione o indicazione delle risorse e dei mezzi in concreto prestati. Elemento essenziale dell'istituto dell'avvalimento è la reale messa a disposizione delle risorse umane e dei beni strumentali occorrenti per la realizzazione dei servizi oggetto della gara, con conseguente obbligo di presentare alla stazione appaltante l'elencazione dettagliata dei fattori produttivi in modo da consentirle di conoscere la consistenza del complesso tecnico-organizzativo offerti in prestito dall'ausiliaria e di valutarne l'idoneità rispetto all'esecuzione dell'appalto (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 29 gennaio 2016, n. 346). Ciò è tanto più rilevante nel caso di specie, in quanto oggetto del contratto di avvalimento è il cosiddetto “servizio di punta”, requisito attestante la capacità esecutiva e tecnica dell'operatore economico partecipante. L'oggetto del contratto di avvalimento non appare pertanto determinato né agevolmente determinabile dal complessivo tenore del contratto stesso (cfr., Parere di precontenzioso n. 56 del 1 febbraio 2017). Il contratto di avvalimento è da ritenersi conseguentemente nullo e,

*considerata l'impossibilità di sanare l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto di avvalimento tramite il ricorso al soccorso istruttorio (cfr, ex multis, Consiglio di Stato, cit.), l'operatore economico Celda Centro Elaborazione Dati s.r.l. risulta priva del requisito di partecipazione previsto al punto 12.1.3 del disciplinare di gara.*

*Tale difetto non sanabile rende superflua la richiesta all'operatore economico di rendere una dichiarazione integrativa a chiarimento dell'ammontare dell'importo del servizio di digitalizzazione di depositi archivistici indicato come servizio di punta";*

**TENUTO CONTO** che, per le motivazioni di cui sopra, la Commissione, rilevata la mancanza del richiamato requisito di partecipazione, ha deliberato di non ammettere la società CELDA Centro Elaborazione Dati s.r.l. alle successive fasi di gara;

**VISTI** l'art. 29 e l'art. 76 del d.lgs 50/2016,

### **DISPONE**

- l'esclusione dalla procedura in oggetto del seguente concorrente, per le motivazioni sopra citate:

#### **CELDA Centro Elaborazioni Dati S.r.l.;**

- di provvedere, ai sensi dell'art. 29,c 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti" – "Gare in corso", nell'ambito della suddetta procedura di gara, del presente provvedimento di esclusione;
- di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione e dell'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla notifica del provvedimento.

Roma 17.5.2017

Il RUP  
Dr Antonello Colandrea